

## *Contenuti progettuali di componenti paesaggistiche*

### **1.** Il PRG definisce la normativa che disciplina i criteri progettuali per le seguenti componenti paesaggistiche, sviluppando i contenuti di seguito riportati:

#### a) reti aeree di distribuzione.

Gli impianti a rete aerei devono essere realizzati, di norma, lungo le strade, le testate dei campi e comunque in modo da recare il minor pregiudizio possibile alle operazioni agricole, alla conservazione dell'ambiente naturale e alla immagine paesaggistica complessiva. Dovrà essere valutata la possibilità del loro interrimento.

In particolare, per quanto concerne l'individuazione di nuovi tracciati delle linee aeree per gli elettrodotti e nelle fasi di revisione di quelle esistenti, nonché nell'installazione di impianti puntuali di telecomunicazione, si dovrà avere cura di evitare che questi vengano localizzati in posizione visivamente dominante, che vengano disposti lungo i crinali e che invadano aree paesaggisticamente vincolate (comma 2 art. 25 L.R. 27/2000 - PUT).

Fino all'adeguamento a tale norma del PRG, il PTCP attua tale direttiva dando parere preventivo al rilascio dell'atto autorizzatorio.

#### b) Recinzioni in ambiti extraurbani.

Le recinzioni in ambiti extraurbani dovranno essere realizzate, di norma, mediante siepi di specie autoctone indicate nell'allegato C alle presenti norme "Abachi delle specie vegetali". Nei sistemi paesaggistici collinari, alto-collinari e montani di cui all'art. 32, oltre alle siepi, potranno essere utilizzati muri a secco o steccati di legno.

#### c) Terrazzamenti, ciglionamenti e dislivelli.

In considerazione della varietà percettiva che i dislivelli producono sotto il profilo paesaggistico, le rampe, i terrazzamenti, i ciglionamenti, le scale, i muretti esistenti devono essere salvaguardati e costituiscono soluzione per la progettazione paesaggistica di spazi non complanari. Deve essere evitata la realizzazione di dislivelli mediante scavi e riporti di notevoli dimensioni.

#### d) Elementi dell'arredo del territorio.

Rientrano tra tali elementi sia i manufatti di particolare fattura stilistica, quali edicole, tabernacoli, portali di ingresso ai fondi agricoli, fontane rustiche, mura di cinta, lastricati in cotto e/o pietra, pergolati, etc., nonché elementi vegetali rilevanti, quali coppie di cipressi posti a segnale di luoghi significativi, alberature in filare (viali) specialmente se poste su crinali, alberi di grandi dimensioni compresi quelli posti a confine dei campi e sui ciglioni; nonché aree "speciali" quali boschi e/o monti sacri.

Il PRG deve censire tali elementi e le eventuali pertinenze assoggettandoli a vincolo di conservazione, vietandone la modifica, la sostituzione e la demolizione. Per le alberature va prevista la salvaguardia e l'eventuale sostituzione nei casi di danneggiamento.

#### e) Aree agricole periurbane.

Sono le zone agricole interne e di "bordo" dei centri urbani, che non partecipano né alla categoria "formale" e di funzionamento dell'edificato urbano né a quella dell'agricoltura intensiva. Esse svolgono un ruolo nella costruzione delle reti ecologiche urbane e di connessione tra gli ambienti naturali ed agricoli con la città. Il PRG deve recuperare sul piano funzionale e formale tali aree qualificandole, di norma, come "filtro" tra il paesaggio agricolo e l'edificato, definire il limite tra queste e l'ambito urbano, deve, inoltre, dettare la normativa che ne disciplina l'uso e l'assetto formale.